**UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA**

**Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)**

**Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571 -
Tel. 0765/875020 Fax 0765/876661**

 **e-mail: unione****altasabina@****legalmail.it**

**PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**INTEGRATIVE**

**HOME CARE PREMIUM 2022/2025**

**AMBITO TERRITORIALE RIETI 3**

Premesso che:

- con determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato l’avviso pubblico per l’accreditamento al registro dei fornitori di prestazioni integrative HCP 2022;

- con determinazione n.\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale del RUP del 21/08/2019 e accreditato l’operatore economico ……………………………………. C.F. ……………………………. con sede legale in via………………………….

Tutto ciò premesso

TRA

L’Unione dei Comuni Alta Sabina – Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Rieti 3 Codice Fiscale 00915780571 rappresentato da Elena Braconi nata a Poggio Moiano il 03/01/1967 , in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano;

e

l’operatore accreditato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Prov.\_\_\_\_\_\_\_

il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Patto di accreditamento viene sottoscritto al fine di procedere all’erogazione delle prestazioni integrative relative al Progetto Home Care Premium 2022 a supporto del percorso assistenziale del beneficiario così come specificate dal Bando Pubblico INPS. Il soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell’Avviso pubblico di cui all’art. 1 e dichiarati nella domanda, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi. L’ente capofila si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L’inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

**Art. 2 – Obblighi reciproci**

L’Unione dei Comuni dell’Alta Sabina, come sopra rappresentato, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Rieti 3, in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive al Registro dei fornitori per l'esecuzione delle prestazioni integrative come riportato nella tabella allegata l’operatore economico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei servizi previsti dal Bando HCP 2022.

L’operatore accreditato, come sopra rappresentato, con la sottoscrizione del presente patto, lo accetta senza riserva alcuna, e si impegna a erogare le prestazioni integrative nel rispetto del Bando e delle norme vigenti, al fine di darne compiuta attuazione. A seguito della suddetta iscrizione, pertanto l’Unione dei Comuni Alta Sabina, legittima l’operatore economico all'erogazione delle prestazioni integrative previste nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni contenute nell’avviso e in tutti i suoi allegati, e nella Carta dei servizi dell’operatore accreditato, e autorizza lo stesso, qualora prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare, all’erogazione delle prestazioni integrative secondo quanto previsto nel PAI.

L’operatore accreditato:

* si impegna all’offerta degli interventi e servizi nel rispetto di tutti i patti e le condizioni contenute nell’Avviso, nei suoi allegati nonché quanto offerto nella domanda di accreditamento;
* se prescelto dal cittadino utente e/o dal suo familiare con le modalità disciplinate, non potrà rifiutare l'esecuzione del servizio a favore dello stesso e dovrà procedere all’erogazione del servizio nei tempi e con le modalità prescritti dai sopra richiamati documenti e secondo quanto previsto nel PAI;
* dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte;
* dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli formativi e professionali adeguati per lo svolgimento delle prestazioni professionali;
* dovrà dotare il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino portato in modo visibile durante l’orario di lavoro, dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell’operatore, ditta di appartenenza, qualifica professionale;
* si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza del Registro il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede;
* si impegna a depositare l’elenco e il curriculum professionale degli operatori di cui si avvale per lo svolgimento del servizio.

Il soggetto erogatore è consapevole che l'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di segnalazione di disservizio agli organi competenti, sospensione o risoluzione del presente patto.

**Art. 3 – Coordinamento**

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra il soggetto accreditato e la rete istituzionale e informale.

A tal fine il soggetto accreditato individua un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell’attivazione del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea nelle discipline sociali, psicologiche o educative, ed essere abilitato alla professione se previsto; deve inoltre aver maturato un’esperienza nel coordinamento di servizi socio-assistenziali rivolti a persone anziane e/o a persone con disabilità di almeno due anni. Il coordinatore è l’interlocutore unico dell’ente capofila per tutti gli aspetti gestionali, tecnici e amministrativi, ed ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e deve garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico. Il Servizio sociale distrettuale informa il coordinatore del soggetto accreditato, individuato dall’utente, dell’esigenza di attivare l’intervento, indicandone finalità, durata ed intensità.

Il coordinatore si impegna a:

* organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del PPA elaborato dal Servizio sociale distrettuale;
* attivare di norma entro 10 giorni dalla richiesta d’intervento l’avvio delle prestazioni fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore;
* garantire la continuità assistenziale nel rapporto operatore/utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
* partecipare, se richiesto dal Servizio sociale distrettuale, alle visite domiciliari per verificare direttamente l’operatività dell’intervento;
* comunicare immediatamente, mezzo posta elettronica, qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l’operatore domiciliare e l’utente;
* facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l’utente e/o il servizio;
* partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il Servizio sociale distrettuale e l’operatore che svolge l’assistenza domiciliare per l’aggiornamento della situazione degli utenti in carico;

Il soggetto accreditato garantisce inoltre la reperibilità del coordinatore per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche delle prestazioni;

**Art. 4 - Validità**

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla erogazione delle prestazioni integrative del

Progetto Home Care Premium 2022/2025.

**Art. 5 – Proroga**

Il presente patto di accreditamento può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’INPS qualora disponesse una eventuale proroga del Bando Home care premium 2022/2025. La proroga costituisce estensione temporale limitata e con essa non potranno essere introdotte nuove condizioni.

**Art. 6 – Prezzo**

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni integrative sono quelle offerte nella domanda di accreditamento, entro i limiti indicati nell’avviso, le quali sono comprensive dei costi di gestione, oneri riflessi e IVA.

**Art. 7 – Pagamenti**

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni a scadenza mensile posticipata.

La liquidazione e i pagamenti delle prestazioni avverrà su base bimestrale, dietro verifica da parte dell’ufficio di piano delle ore di servizio effettivamente erogato e dietro presentazione di regolare fatture e relativi fogli firma.

Entro il giorno 10 di ogni mese, il soggetto erogatore emetterà regolare fattura elettronica per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell’attività svolta stabiliti dall’ente capofila su supporto informatico e debitamente compilati. Il soggetto erogatore potrà rendicontare solo le prestazioni effettivamente realizzate e comunque nei limiti di quelle previste dai PPA e autorizzate dall’ente capofila tramite i suoi referenti.

L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica intestata all’Unione dei Comuni Alta Sabina.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura. Le fatture elettroniche, che dovranno indicare le ore di servizio erogate a ciascun utente beneficiario, potranno essere emesse solo previa autorizzazione da parte dell’ufficio di piano e a seguito dei controlli delle ore effettuate.

**Art. 8 - Cancellazione dal Registro degli Organismi del Terzo Settore**

Nel caso in cui il soggetto erogatore venga cancellato dal Registro, il presente Patto verrà risolto anticipatamente.

**Art. 9 – Responsabilità e polizza assicurativa**

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del soggetto erogatore, il quale è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Unione dei Comuni Alta Sabina e di ogni indennizzo. Il soggetto erogatore assume piena e diretta responsabilità gestionale delle prestazioni affidate, liberando a pari titolo l’Unione dei Comuni Alta Sabina.

A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della prestazione idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio.

**Art. 10 – Obblighi in materia di tracciabilità**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010:

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

**Art. 11 - Soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Rieti.

**Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai fini della regolare esecuzione l’operatore accreditato dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dell’Unione dei Comuni Alta Sabina. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, con la sottoscrizione del patto di accreditamento, l’operatore viene designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è l’Unione dei Comuni Alta Sabina. A seguito della designazione, il contraente è tenuto ad impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’accreditamento e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

**Art. 13 - Patto di integrità**

Le parti si obbligano al rispetto del Patto di integrità dell’Unione dei Comuni Alta Sabina che costituisce parte integrante e sostanziale del presente e che, debitamente sottoscritto, viene conservato agli atti dell’Unione dei Comuni Alta Sabina.

**Art. 14 - Normativa anticorruzione**

Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001, l’operatore accreditato – sottoscrivendo il presente patto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Unione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente nei suoi confronti. Si obbliga, inoltre, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo il DPR 16.04.2013 n. 62, c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente patto, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del medesimo DPR 62/2013.

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Soggetto erogatore Per l’Unione dei Comuni Alta Sabina

**Allegato al Patto di Accreditamento – CIG**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE**

CODICE FISCALE UTENTE …………………………………………………..……..

PRESTAZIONE DA EROGARE …………………………………………………..…

TARIFFA UNITARIA ONNICOMPRENSIVA ……………………………………

TOT. PRESTAZIONI ………………………………………………………………..

TOTALE (onnicomprensivo) € …………………………………………………..